



COMUNE DI SCHEGGINO

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 04-02-2021

Oggetto: PROROGA CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHEGGINO.

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di febbraio, il Sindaco,

VISTI:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n. 77;
- i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto e i relativi allegati; - le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
- il decreto legge 07 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse alla proroga dello stato di emergenza epidemiologico da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/793 del 03 giugno 2020" con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;
- il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 contenente "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS - COV - 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia in data 21.08.2020;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 4, del 30.01.2021, con al quale, a seguito di comunicazione proveniente dalla USL Umbria 2 di un caso di positività al Covid 19 all'interno della Scuola dell'Infanzia di Scheggino, si è disposta la chiusura precauzionale e temporanea del plesso scolastico per le necessarie operazioni di sanificazione fino al 05.02.2021;

DATO ATTO che a tutt'oggi sono ancora in corso gli accertamenti sanitari sui bambini iscritti alla scuola;

EVIDENZIATA pertanto l'opportunità e la necessità, a titolo preventivo e precauzionale, di:

- prorogare la sospensione delle attività scolastiche nel plesso della Scuola dell'Infanzia di Scheggino fino alla data del 12.02.2021.

RITENUTO pertanto che:

- sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica;

ORDINANZA DEL SINDACO n.9 del 04-02-2021 COMUNE DI SCHEGGINO

- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione scolastica, che in ragione della situazione di emergenza devono essere adeguatamente salvaguardati;
- risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura della Scuola dell'Infanzia di Scheggino;
- tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;

ORDINA

1. Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto;
2. La prorogare la chiusura della Scuola dell'Infanzia di Scheggino, sita in Scheggino P.zza 23 luglio n. 5, già disposta con propria precedente ordinanza n. 4, del 30.01.2021, fino alla data del 12.02.2021, per le motivazioni di cui in premessa;

DISPONE

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua adozione e fino alla data del 12.02.2021, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DEMANDA

Al Comandante della Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

Che la mancata esecuzione da parte dei soggetti intimati comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti;

INFORMA

- Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è Fabio Dottori;

- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, inoltre

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Perugia entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Umbria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata, anche a mezzo PEC:

1. Alla Prefettura U.T.G. di Perugia;
2. Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cerreto di Spoleto - Sellano;
3. Alla Regione Umbria, Assessorato alla Sanità;
4. All'ULS Umbria n. 2- Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
5. Al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Anatolia di Narco;
6. Al Comando di Polizia Locale del Scheggino;
7. Ai Sindaci del Comune di Vallo di Nera e Sant'Anatolia di Narco.

=====

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to FABIO DOTTORI